



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

PROVINCIA DI BOLOGNA

VIA ROMA n.39 40048 – SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO TEL.0534/95026 FAX 0534/95595
CODICE FISCALE 80014530374 PARTITA IVA 00702201203
e-mail barbi@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it - P.E.C. comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it

I° AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Allegato sub A) alla Determinazione n. 97 del 3 giugno 2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FREQUENTANTI IL PLESSO SCOLASTICO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E DI MADONNA DEI FORNELLI - ANNI SCOLASTICI 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado residenti nel comune di San Benedetto Val di Sambro. Gli alunni saranno raccolti lungo gli itinerari individuati dall'Ufficio Scuola del Comune di San Benedetto Val di Sambro (d'ora in avanti denominato anche Stazione Appaltante) ai punti fermata segnalati con apposita tabella e trasportati al plesso scolastico frequentato e viceversa, secondo il calendario scolastico annuale. Detti itinerari sono indicati nel Piano di Trasporto Scolastico 2014-2015 di cui all'allegato **sub. A)**, che costituisce parte integrante del presente Capitolato. I dati indicati nel suddetto Piano definiscono le caratteristiche del servizio rispetto all'avvio dell'anno scolastico 2014/2015; per rispondere ai bisogni dell'utenza, potranno essere soggetti a modifiche o variazioni sia nel corso dell'anno scolastico sia nel corso di durata dell'appalto, come meglio specificato dai successivi artt. 10, 11, 12 e nello stesso Piano di Trasporto Scolastico.

Art. 2 - Carattere del servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15 (Sospensioni accidentali e temporanee del servizio) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi che disciplinano e regolamentano l'erogazione dei servizi pubblici, e nell'ambito del proprio potere di

direzione, controllo e vigilanza, si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi disagio in fase attuativa.

La Ditta, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla Legge n.146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate. Qualora la Ditta agisca in difformità a quanto previsto dalla normativa in materia, la Stazione Appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 29 ed eventualmente alla risoluzione del contratto, salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori oneri derivanti anche dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

Art. 3 - Disciplina normativa del servizio

Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nella normativa regionale relativa al Diritto allo Studio, in specifico alla L.R. n. 26 del 8 agosto 2001, recante "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita" titolo II, art.3 e successive integrazioni e modificazioni, nonché nel regolamento comunale "Regolamento per i servizi scolastici. Refezione e trasporto" .

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto dalle aziende di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico ed in particolare di quanto previsto dal D.M. 31/01/1997, dal D.Lgs. 395/2000 (già D.M. 448/1991), dalla Legge 218/2003, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 01/04/2010.

L'impresa appaltatrice, inoltre, dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 28 dicembre 2009, n. 3 "Esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente (art. 26 quater, lettera d), L.R. 30/1998)";

L'impresa appaltatrice dovrà essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, ai sensi degli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006.

Il servizio dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, del Codice Civile e delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili. La Ditta appaltatrice deve comunque usare nella conduzione e nell'espletamento del servizio la diligenza del "buon padre di famiglia", ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in tre anni scolastici con decorrenza 15/09/2014 e termine 30/08/2017. La decorrenza di ciascun anno scolastico, a partire dall'a.s. 2014/2015, coincide con l'inizio dell'attività didattica così come stabilita dalle autorità scolastiche preposte. Le date di attivazione, termine e sospensione del servizio saranno comunicate, anno per anno, alla Ditta dalla Stazione Appaltante, tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito, per ciascuna tipologia di scuola dall'Istituto Comprensivo. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro potrà avvalersi della facoltà di rinnovare il servizio, per una sola volta e per identico periodo, ove ricorrano le condizioni ed i presupposti di legge, tre mesi prima della scadenza e con successivo separato atto. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente medesimo, qualora disposizioni

legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

Art. 5 - Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e comunque nel rispetto del termine di cui all'art.11 comma 10 del D.Lgs.163/2006, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art.10 bis lett a) del D.Lgs.163/2009. E'ammessa l'esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi dell'art.302 del D.P.R. 207/2010 al fine di assicurare l'avvio dell'anno scolastico 2014/2015. Nell'eventualità in cui l'aggiudicatario non addivenisse alla firma del contratto entro il termine fissato dall'Ente appaltante e non ottemperasse agli obblighi previsti, la Stazione Appaltante potrà disporre senza bisogno di messa in mora con determinazione dirigenziale, la decadenza dell'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria ed aggiudicare il servizio al secondo classificato.

Art. 6 - Corrispettivo

Il prezzo offerto (comprensivo dei costi della sicurezza) si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è, quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. La Ditta appaltatrice non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio (ivi compresa la riduzione dei giorni di scuola non prevedibile), fatto salvo quanto previsto ai successivi art. 7 (Revisione dei prezzi) e art. 9 (Variazione del corrispettivo contrattuale). Non sono previsti revisione nel corrispettivo in caso di aumento della percorrenza dovuta al verificarsi di cause naturali (Es. frane). Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice per i servizi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto verrà effettuato, a mezzo mandato con bonifico bancario, ratealmente in dieci mensilità, dietro presentazione di regolari fatture, che dovranno essere emesse dalla Ditta stessa con l'indicazione del mese in cui è stato reso il servizio. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture al Protocollo del Comune salva la possibilità per l'Ente, in relazione alla natura ed all'oggetto del contratto ed alla circostanze esistenti al momento della sua conclusione, di prevedere il termine di sessanta giorni. In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà in ogni caso sospendere il servizio ma avrà diritto agli interessi previsti dalla normativa vigente. È responsabilità della Ditta comunicare – per iscritto ed in tempo utile – alla Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta liquidazione del corrispettivo nonché ogni e qualsivoglia loro variazione.

Art. 7 - Revisione dei prezzi

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9 (Variazione del corrispettivo contrattuale), il prezzo di aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, s'intende valido ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto ed è sottoposto, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs.163/2006, con decorrenza dal mese di settembre del secondo anno scolastico di appalto, a revisione annuale, sulla base della determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio elaborata dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In

manca, si procede alla revisione del prezzo offerto rivalutato sulla base dell'indice di variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferiti al mese di settembre.

Art. 8 – Cauzione definitiva

A norma dell'art.113 del D.Lgs.163/2006 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione definitiva. La Ditta aggiudicataria costituirà, a garanzia delle obbligazioni dedotte dal contratto, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del medesimo contratto. Essa dovrà essere prodotta alla stipula del contratto, comunque prima dell'inizio del servizio e mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto. La mancata produzione della cauzione definitiva prima dell'inizio del servizio, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/2006 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di documento in originale o in copia autentica attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. La cauzione dovrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Ditta dovrà reintegrare la cauzione medesima – nel termine che gli sarà prefissato – qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione è prestata a garanzia – non soddisfacente - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi comprese quelle inerenti gli aspetti retributivi e contributivi del personale dipendente e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, di cui al comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006. In tal caso, alla cauzione provvisoria deve essere allegata fotocopia della certificazione UNI CEI ISO 9000 rilasciata da un soggetto certificatore (accreditato UNI CEI EN 4500 – UNI CEI EN ISO/IEC). Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o G.E.I.E., per poter fruire della riduzione della cauzione, il possesso della certificazione deve essere dimostrato da ciascuna impresa raggruppata, dal consorzio o in alternativa da tutte le ditte per cui il consorzio concorre.

Art. 9 - Variazione del corrispettivo contrattuale

La revisione del corrispettivo potrà essere richiesta, da ambo le parti contraenti, previo contraddittorio, quando si verificano aumenti o diminuzioni del chilometraggio superiori al 20% (venti per cento) con riferimento all'attività ordinaria. Il chilometraggio stimato per l'anno scolastico 2014/2015 di cui all'allegato Piano di Trasporto risulta essere pari a **Km. 31.672.**

Il maggior corrispettivo riconosciuto alla Ditta appaltatrice o il minor costo a carico della Stazione Appaltante devono in ogni caso riferirsi esclusivamente al numero di chilometri eccedente, in aumento o in diminuzione, la misura del 20% della stima di cui al precedente comma 1.

Art. 10 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico deve svolgersi con regolarità in tutte le giornate previste dal calendario scolastico annuale, nel rispetto degli orari richiesti, dei percorsi e delle indicazioni operative indicate nel Piano di Trasporto Scolastico e non deve essere sospeso, interrotto o abbandonato per alcun motivo. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di arrivare con i propri mezzi presso ciascun plesso scolastico, in tempo utile rispetto agli orari fissati per l'inizio ed il termine delle lezioni ed evitando che i tempi d'attesa dei minori prima dell'entrata in classe e di sosta fuori dall'edificio scolastico, superino i 10 minuti quotidiani. La Ditta appaltatrice intratterrà rapporti esclusivamente con la Stazione Appaltante e si atterrà scrupolosamente agli accordi con essa stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti. Nel rispetto di quanto asserito e trattandosi di un servizio che coinvolge minori tra i 3 e i 14 anni, la Ditta è tenuta comunque a gestire i processi comunicativi con le famiglie, con gli insegnanti e l'amministrazione scolastica in generale, allo scopo di favorire il benessere e la sicurezza dei trasportati. A questo scopo, la Ditta appaltatrice è tenuta ad adottare e ad esplicitare tutti gli accorgimenti utili e necessari per salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento immediatamente precedente la salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa. La Ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune di San Benedetto Val di Sambro, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando non si sia verificato alcun danno. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità accorsa senza l'abbandono del mezzo e dei trasportati. La Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola dell'infanzia come previsto dalla normativa vigente.

Indicazioni operative di svolgimento del servizio di trasporto scolastico:

- E' possibile trasportare contemporaneamente gli alunni delle scuole medie e delle elementari: in questo caso l'appaltatore dovrà esplicitare le azioni che intende realizzare per gestire il gruppo eterogeneo e salvaguardare il benessere e la sicurezza di tutti, con particolare attenzione ai bambini più piccoli.
- I tempi di percorrenza per ogni alunno non devono essere superiori all'ora
- L'arrivo al plesso scolastico deve essere ottimizzato all'orario d' inizio delle lezioni, in modo da evitare che i tempi d'attesa all'esterno dell'edificio scolastico non siano superiori ai 10 minuti.
- I bambini della scuola dell'infanzia dovranno essere trasportati separatamente e dovrà essere presente una persona di vigilanza.

Art. 11 - Individuazione dei percorsi e delle fermate

La Stazione Appaltante trasmetterà, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, alla Ditta appaltatrice, l'elenco degli iscritti al servizio di trasporto scolastico completo di indirizzo. Sulla base della comunicazione suddetta, relativa al numero degli utenti, alla loro residenza e alla

scuola frequentata, la Ditta appaltatrice provvederà, se necessario, ad apportare modifiche e/o integrazioni al Piano di Trasporto Scolastico di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed allegato sub. A). A tal fine la Ditta è tenuta a verificare se i punti fermata comunicati siano idonei sia per la sicurezza sia per il rispetto delle norme del codice della strada. Nel caso ne rilevasse la non conformità, è tenuta a dare comunicazione alla Stazione Appaltante indicando eventuale idoneo punto fermata alternativo. Ogni e qualsiasi modifica al Piano di Trasporto Scolastico relativa ad itinerari, orari, punti di fermata e numero di mezzi impiegati su ciascuna linea, dovrà essere presentata, per ottenere il nulla osta della Stazione Appaltante e per la sua definitiva attuazione. Il percorso di ogni singolo veicolo potrà interessare anche parzialmente il territorio dei Comuni limitrofi esclusivamente per necessità di transito.

Art. 12 - Variazioni di orari e percorsi

Gli orari ed i percorsi possono essere oggetto di variazione da parte della Stazione Appaltante in funzione delle esigenze rappresentate dalle Autorità scolastiche e/o dall'utenza cui il servizio è rivolto. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare, in corso d'appalto, modifiche, anche limitate nel tempo, agli orari, agli itinerari ed al numero e dislocazione delle fermate o dei punti di raccolta, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare diritto o pretesa alcuna in merito al prezzo contrattuale pattuito o alle condizioni di svolgimento del servizio. Di dette variazioni la Ditta appaltatrice sarà informata con congruo anticipo da parte della Stazione Appaltante, affinché possa disporre quanto necessario per l'organizzazione del servizio. Qualora le suddette variazioni comportino aumento non superiore al 20% del chilometraggio indicato nel Piano di Trasporto Scolastico, la Ditta non potrà chiedere alcuna integrazione economica. Nel caso venisse superato il 20% di cui sopra si applicherà quanto disposto dal precedente art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Il percorso potrà subire variazioni nel caso di chiusura e relativo accorpamento di uno o più plessi scolastici indicati nel Piano di Trasporto Scolastico. Nel caso di eventi eccezionali che causassero l'impraticabilità delle strade o la sospensione dell'attività didattica per qualche scuola, potranno essere provvisoriamente modificati i percorsi e gli orari in accordo con il Comune.

Art. 13 - Utenti diversamente abili

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire l'accesso al servizio di utenti diversamente abili, equipaggiando in maniera adeguata ed a norma di legge i mezzi di trasporto impiegati in favore degli stessi. Nel caso in cui sia necessario garantire la presenza di un accompagnatore personale o di un apposito servizio di trasporto, la Ditta appaltatrice si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad organizzare, se richiesto dalla Stazione Appaltante, il servizio stesso mettendo a disposizione il personale e/o i mezzi aggiuntivi necessari allo scopo. In tale eventualità la Stazione Appaltante riconosce alla Ditta il maggior costo sostenuto sulla base del prezzo corrente di mercato applicato per la tipologia del servizio supplementare reso.

Art. 14 - Servizi supplementari

La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta appaltatrice eventuali servizi di trasporto straordinari esterni al territorio comunale, che si rendessero necessari nell'ambito di attività organizzate dall'Ente a favore della scuola (quali a mero titolo esemplificativo: gite scolastiche, viaggi d'informazione culturale o manifestazioni sportive e simili), utilizzando eventualmente

anche gli stessi mezzi in servizio, qualora gli stessi non pregiudichino il regolare espletamento dell'ordinaria attività del servizio scolastico.

Il prezzo verrà concordato dalle parti ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di rivolgersi ad altra ditta se esso sia ritenuto non congruo.

Art. 15 - Sospensioni accidentali e temporanee del servizio

La Ditta appaltatrice non potrà, per nessuna ragione, sospendere, interrompere o abbandonare, anche parzialmente, il servizio di propria iniziativa. Qualsiasi sospensione del servizio da parte della ditta appaltatrice, anche di un solo giorno, potrà comportare la risoluzione del contratto, salvo provati casi di forza maggiore. Nel caso in cui non sia possibile espletare il servizio in toto o in parte per cause di forza maggiore derivanti da eventi non previsti né prevedibili, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate, provvedendo altresì ad individuare le misure organizzative alternative da adottare al fine di garantire, nel limite della situazione contingente, la prosecuzione del servizio con ogni onere ed incombenza a proprio carico. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo: in difetto, la Stazione Appaltante potrà attuare la risoluzione del contratto. Entro 10 giorni dall'avvenuta interruzione, la Ditta appaltatrice dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva causa di forza maggiore.

Art. 16 - Verifiche e controlli

La Stazione Appaltante si riserva, anche senza preavviso, la facoltà di esercitare, nelle forme e modalità che riterrà più opportune, azioni di controllo – anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza – sull'andamento del servizio, vigilando sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali assunte, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa opporre ostacoli o eccezioni di sorta.

Art. 17 - Mezzi di trasporto

La Ditta appaltatrice comunicherà, all'inizio di ogni anno scolastico, il numero e la tipologia dei mezzi che intende utilizzare per espletare il servizio, considerando la quantità e tipologia dell'utenza servita, la morfologia del territorio, le dimensioni delle strade di percorrenza ed in generale le caratteristiche organizzative del servizio, così come dettagliate nel Piano di Trasporto Scolastico.

Per l'espletamento del servizio la ditta affidataria dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, attrezzature e personale adeguati alle prestazioni richieste (anche in rapporto al tipo di utenza trasportata), oltre che compatibili con la viabilità esistente.

La ditta deve essere in possesso dell'attestazione di abilitazione ad effettuare il servizio di trasporto di cui all'art.6 del D.M. 20/12/1991, 448.

Gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico (ad uso scuolabus).

Gli automezzi dovranno essere in buono stato di manutenzione, sotto il profilo della meccanica, della carrozzeria e degli interni, (in perfetto stato di efficienza, sicurezza e comfort).

Gli stessi dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di terzi per il servizio di linea, di noleggio con conducente, in regola con le revisioni, generali annuali, e rispondenti alle norme dettate dal Decreto 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla

successiva circolare D.G. n.23 del 01 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal codice della strada, e corrispondente alle caratteristiche costruttive dei cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 01 aprile 2010.

Sui mezzi di trasporto non dovrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori superiore alla capienza massima consentita. Ogni onere diretto ed indiretto per il regolare funzionamento ed utilizzo dei mezzi di trasporto, così come per il loro ricovero e custodia, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico, rimane ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice. L'anno di prima immatricolazione dei mezzi di trasporto adibiti al servizio non dovrà essere antecedente al **2010**. I mezzi di trasporto, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti ed in stato di decoroso utilizzo sia nelle parti interne dell'abitacolo che esternamente allo stesso. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di apporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura "Comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - Servizio Trasporto Scolastico" apponendo allo stesso un contrassegno identificativo al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza.

Art. 18 - Sostituzione dei mezzi

Per tutta la durata dell'appalto, la Ditta appaltatrice è tenuta a garantire sempre e comunque il servizio, secondo le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico, compresa la sostituzione dei mezzi di trasporto impiegati resisi inutilizzabili o anche solo inadeguati al trasporto "in sicurezza" degli utenti. Esclusivamente in caso di inutilizzo del mezzo per guasti, rotture, cattivo funzionamento o per ragioni legate alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dello stesso, è consentito l'utilizzo di altro mezzo sostitutivo per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni di servizio – per anno scolastico e per mezzo. Il mezzo sostitutivo deve avere le caratteristiche tecnico-funzionali idonee a garantire il regolare espletamento del servizio e deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico. Trascorsi 120 giorni senza che il mezzo inutilizzabile sia reso funzionale al servizio, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere, alla sua sostituzione definitiva con altro avente le caratteristiche qualitative e di immatricolazione minime di quello sostituito e di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico. In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, la Ditta dovrà "in ogni caso" provvedere alla sostituzione del mezzo reso inidoneo al servizio con altro avente le caratteristiche qualitative e di immatricolazione minime di quello sostituito nonché in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, è consentito alla Ditta appaltatrice procedere alla sostituzione del mezzo, in via temporanea o definitiva, purché il mezzo utilizzato per la sostituzione abbia le caratteristiche qualitative e di immatricolazione minime di quello sostituito e sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico. Di dette sostituzioni dovrà sempre ed in ogni caso essere data tempestiva notizia alla Stazione Appaltante, trasmettendo altresì i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati.

Art. 19 - Deposito mezzi

Il deposito dei mezzi dovrà essere localizzato in sede idonea al fine di consentire la regolare esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità pattuite tenuto conto anche della eventuale necessità di sostituzione dei mezzi per guasti o malfunzionamenti. Tale deposito deve essere ubicato in modo tale da assicurare che in caso di guasto il tempo di percorrenza necessario per il completamento del trasporto non debba di norma subire un ritardo superiore a trenta minuti.

Art. 20 - Personale

La Ditta appaltatrice deve avvalersi, nello svolgimento del servizio, di personale numericamente adeguato ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, di provata onestà e moralità nonché di adeguate capacità ed attitudini professionali in relazione ai compiti ed alle mansioni affidate. Detto personale dovrà, altresì, essere in possesso dei requisiti fisici previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico.

- **Conducenti mezzi di trasporto:** il personale conducente da impiegare nell'espletamento dell'appalto deve essere riconosciuto idoneo al servizio ed essere munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus e quindi in possesso della patente di guida D e dalla CQC (Carta Qualificazione del Conducente) – ai sensi dell'art.116 comma 11 del Codice della Strada (D.Lgs.285/1992), del relativo regolamento di attuazione e dei Decreti del Ministero Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010 – alla guida dei veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio stesso. E' onere dell'appaltatore fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi, gli estremi del documento di guida previsto dalle normative vigenti e di ogni altro documento atto a dimostrarne l'idoneità. La ditta appaltatrice deve comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione del personale. Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di apposito tesserino di riconoscimento.
- **Vigilanza sui minori:** nell'espletamento del servizio di trasporto scolastico della scuola dell'infanzia, la Ditta Appaltatrice è tenuta a garantire la presenza di un'ulteriore unità di personale per la vigilanza e il controllo sui minori.

Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.39/2014 in attuazione della Direttiva UE 2011/93/UE il datore di lavoro di personale a contatto diretto con i minori verifichi l'esistenza di condanne penali (per reati attinenti) o di sanzioni interdittive per il contatto con i minori.

La documentazione relativa a tali verifiche deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante con periodicità semestrale.

Art. 21 - Comportamento dei conducenti e dell'addetto alla sorveglianza

Il conducente dello scuolabus adibito al servizio di trasporto scolastico, dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa

dall'autobus. L'autista deve assicurarsi che tutti i ragazzi trasportati abbiano la possibilità di sedersi.

La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale scolastico nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa. Pertanto al momento dell'entrata a scuola deve accertarsi che la scuola sia aperta e che il personale scolastico addetto prenda in consegna i minori. Inoltre, il conducente deve esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella dei genitori (o altro adulto a ciò espressamente delegato). Non possono costituire esimenti della responsabilità del vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

Il comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri o le trascuratezze nel servizio (es.: molestie, contegno o linguaggio scorretto e riprovevole, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o non legati al servizio), segnalati all'Amministrazione Comunale e da questa accertato, comporterà l'applicazione alla ditta appaltatrice delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 29.

Potrà essere richiesta la rimozione dal servizio dell'autista nei cui confronti, nel corso del medesimo anno scolastico, siano state accertate tre infrazioni.

Le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti;
- assistere i bambini/studenti nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- controllare che i bambini/studenti trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti.

Art. 22 - Utenza

E' vietato il trasporto di persone diverse da quelle destinatarie del servizio, fatto salvo il trasporto di personale dell'Ente appaltante in caso di ispezioni e/o controlli a qualsiasi titolo. È compito del personale della Ditta procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione (tesserino di viaggio) alla fruizione del servizio, segnalando alla Stazione Appaltante chi ne risultasse sprovvisto. La Ditta è altresì tenuta a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio.

Art. 23 – Osservanza dei contratti collettivi

La Ditta è tenuta ad applicare nei confronti del personale occupato nel servizio (autisti ed eventuali altre figure), le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) risultanti dal contratto collettivo di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché ad applicare la normativa sulla sicurezza dei lavoratori. Ai fini del controllo di quanto sopra, il Committente acquisirà d'ufficio copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL).

L'accertamento del mancato rispetto della presente disposizione e in particolare degli obblighi contributivi, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione

dell'inadempienza; consente altresì al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può risolvere il contratto stesso.

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazioni

La Ditta risponde direttamente dei danni a persone e/o cose e/o animali provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La Ditta risponde, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno ed i terzi durante il trasporto scolastico e della conseguente perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni relativo addebito. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della Ditta medesima ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio. L'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla Ditta produrre:

- a) polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente – oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive: massimale annuo superiore ai minimi di legge; rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione (ad esempio i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione ecc.); copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata; copertura della R.C. per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati.
- b) polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) di durata annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza dell'appalto, avente – oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive: copertura della responsabilità civile personale degli autisti; copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa/uscita utenti.

Art. 25 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del D.Lgs.163/2009. E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto d'appalto, pena la risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni arrecati al comune di San Benedetto Val di Sambro e delle più gravi sanzioni previste dalla legge.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi già previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – ed a quelli previsti da norme di legge o di regolamento – la Stazione Appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto anche nei casi in cui la Ditta:

- a) non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto, dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
- b) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) nell'esecuzione dell'appalto utilizzi veicoli con anno di prima immatricolazione antecedente il 2010 o in violazione di quanto prescritto dal precedente art. 18 (Sostituzione dei mezzi);
- d) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale e/o scolastico;
- e) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- f) risulti mancante, in tutto o in parte, delle polizze assicurative di cui al precedente art. 24 (Responsabilità ed assicurazioni) o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- g) non provveda a reintegrare la cauzione definitiva nei casi previsti dall'art. 8 (Cauzione) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 5 giorni con lettera Raccomandata A.R. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito. In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dalla lettera di invito, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico. Rimane, comunque, in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 29 (Vigilanza, controllo e penalità) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 27 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada (D.M. 20/12/1991 n. 448);
- b) venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 25 (Divieto di cessazione del contratto - Subappalto).

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti alla Ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata A.R. ai sensi di legge. Alla

Ditta verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della Stazione Appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto. In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dalla lettera di invito, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e amministrative vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 28 - Esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio (senza che per questo la ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quella di cui al comma successivo). L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta da effettuarsi con raccomandata A.R. e con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la Stazione Appaltante è sciolta da ogni vincolo. Alla ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, un indennizzo pari a 1/10 (un decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora affidato alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla differenza tra importo contrattualmente pattuito e l'importo già erogato a seguito di servizio regolarmente espletato dalla data di recesso. Null'altro è riconosciuto alla ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

Art. 29 - Vigilanza, controllo e penalità

La vigilanza ed il controllo del servizio competono alla Stazione Appaltante. La Ditta appaltatrice è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon e regolare andamento del servizio e della disciplina dei suoi dipendenti. Incombe sulla Ditta ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia tipo di danno derivante dall'esercizio agli utenti ed a terzi. Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultima, delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto d'appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dalla Stazione Appaltante, per iscritto ed a mezzo lettera Raccomandata A.R., entro giorni 30 (trenta) dalla piena conoscenza del fatto. Alla Ditta viene riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della Stazione Appaltante; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta stessa, della nota di contestazione del fatto. La Ditta ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie – o trascorso infruttuosamente il termine assegnato – è facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, applicare le relative sanzioni pecuniarie sotto indicate, mediante trattenuta sul rateo mensile da liquidare o, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (nazionali, regionali o locali) in materia – e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali o civili, per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto non imputabili a cause di forza maggiore, sono a carico della Ditta le seguenti penalità aventi carattere sanzionatorio:

- I. inadempimento o inosservanza o mancanza lieve (quali a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: il ritardo contenuto tra i cinque ed i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse; mancata pulizia, interna o esterna, degli autobus; mancata comunicazione della variazione del personale e/o dei veicoli; trasporto di utenza senza regolare titolo di viaggio; comportamenti del personale utilizzato non rispondenti a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; ecc.): penale compresa tra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a seconda del fatto, della gravità, delle reiterate, ecc.;
- II. inadempimento o inosservanza o mancanza grave (quali a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: il ritardo continuato o consecutivo oltre i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse; mancato rispetto degli itinerari e delle fermate stabilite; utilizzo di mezzi di trasporto non in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dalla vigente normativa per la regolare effettuazione del servizio; mancato adeguamento del Piano di Trasporto ecc.): penale compresa tra un minimo di € 300,00 (trecento/00) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) a seconda del fatto, della gravità, delle reiterate, ecc..
- III. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante applicare le sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento, della reiterazione del fatto e in tutti gli altri casi di mancata o parziale o difforme esecuzione del servizio rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia e di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte della Ditta né esclude la possibilità della Stazione Appaltante o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto e con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa.

Art. 30 - Imposte, tasse e vincoli contrattuali

La sottoscrizione del contratto (redatto in forma pubblica-amministrativa) equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della Ditta, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia. Sono a carico della Ditta – senza diritto di rivalsa – tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di rogito, di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa. La Stazione Appaltante trasmetterà ogni e qualsivoglia comunicazione relativa all'appalto del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto presso la sede legale della Ditta. È fatto obbligo alla Ditta stessa di comunicare ogni variazione della sede legale – come anche qualsiasi variazione che possa direttamente o indirettamente riguardare il presente appalto – entro giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi, dalla data di intervenuta variazione.

Art. 31 - Controversie

Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Viene in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 32 - Oneri a carico della Ditta appaltatrice

Tutte le spese, i costi e gli oneri diretti ed indiretti, inerenti e conseguenti, connessi e presupposti all'esecuzione ed all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto (e di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto) sono in ogni caso ad esclusivo carico della Ditta e, quindi, compresi nel prezzo/corrispettivo dell'appalto. L'aggiudicatario assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e/o tassa esclusa l'IVA relativa al servizio appaltato, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 33 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'Appaltatore non assolva tali obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente Committente verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

Art. 34 - Protezione dei dati Personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto la ditta assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto della ditta appaltatrice sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

La Ditta si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

La ditta acconsente l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art.33 – Adempimenti connessi alla sicurezza

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'impresa deve assicurare l'applicazione delle norme in materia di igiene e di prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico sanitari impartiti dall'Azienda Usl, dotando il personale degli strumenti e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008 atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre formare ed informare il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 per lavoratori e preposti.

In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art.26 comma 5 del D.lgs.9 aprile 2008 n.81 si precisa che non si rilevano rischi da interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi pertanto non si da cora alla redazione del D.U.V.R.I..

Art. 34 - Riferimenti Normativi

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai Decreti del Ministro dei Trasporti in data 20/12/1991 n. 448, in data 31/01/1997 ed in data 18/04/1977 (e successive modifiche ed integrazioni) al D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, al R.D. n. 827/1924, al D.Lgs. n. 196/2003 e al Codice Civile, al Codice di Procedura Civile, al Codice della Strada (di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni) nonché al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni).